



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 3 luglio 2008

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramento – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE MERCOLEDI' 02.07.2008

1. Richiesta **dell'UFFICIO PROCURA ANTIDOPING – CONI** di sospensione cautelare a carico del calciatore Iuliano Mark, già tesserato in favore della società Ravenna Calcio S.r.l. partecipante al Campionato di Serie C

La Corte di Giustizia Federale,

- Vista la nota dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. prot. 570/UPA/ST del 1° luglio 2008, riguardante il calciatore Iuliano Mark, già tesserato in favore della società Ravenna Calcio S.r.l., partecipante al Campionato Serie B.
- preso atto del risultato *positivo* per presenza di Benzoilecgonina in esito alle analisi sul campione biologico prelevato in occasione del controllo effettuato a Ravenna in occasione della gara Cesena/Ravenna del 1.6.2008;
- visto l'art. 2, comma 3 delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio Antidoping,
dispone
- la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva del calciatore Iuliano Mark, già tesserato in favore della Società Ravenna Calcio S.r.l., partecipante al Campionato Serie B ;

*“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore **Iuliano Mark** è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.*

